

Convenzione Quadro

tra

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile

e

l'Università degli Studi di Trieste

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dall'Assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, dott. Fabio Scoccimarro, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1898 del 7 dicembre 2022, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale della Regione, p.zza Unità d'Italia 1, di seguito denominata anche "Regione", e l'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine il 17 giugno 1965, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023 e domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, Piazzale Europa n. 1 – Trieste, di seguito denominata anche "Università" o "Ateneo",

Premesso che:

- La Regione Friuli Venezia Giulia nell'assolvimento dei compiti istituzionali interviene in materie complesse e articolate, quali quelle dell'ambiente e dell'energia, caratterizzate da scenari e situazioni in rapida evoluzione che richiedono particolari conoscenze scientifiche e tecniche, non sempre reperibili tra le risorse e professionalità interne;
- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la

promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- in coerenza con gli obiettivi per il 2030 dell'Unione Europea in materia di ambiente, energia e clima, la Regione intende perseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso l'avvio di una strategia capace di valorizzare la posizione geografica, i patrimoni e le eccellenze sapendo selezionare le proposte da cui trarre il massimo beneficio nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde;

- è intendimento della Regione sviluppare con gli Enti universitari della Regione iniziative comuni e collaborazioni per il conseguimento delle proprie finalità, mediante convenzioni, contratti e accordi e che tale azione sinergica è di interesse dell'Università che vanta nel settore ambientale ed energetico vaste conoscenze scientifiche;

Tutto ciò premesso

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominate anche "le Parti", si impegnano, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza, e convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Articolo 1

Oggetto

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione negli ambiti afferenti le materie “ambiente”, “energia” e “sviluppo sostenibile”, in particolare mediante iniziative sinergiche che mirino alla:

a) attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche con la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;

b) attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività scientifica ritenuta di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale anche con la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;

c) attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività di formazione negli ambiti di rispettiva competenza;

2. Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Articolo 2

Accordi attuativi

1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno, di volta in volta, regolate da specifici accordi attuativi, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all’attività concordata, che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

2. Per l’Università degli Studi di Trieste, gli accordi attuativi dovranno essere sottoposti all’attenzione degli Organi per una approvazione preliminare nei

casi previsti dall'art. 52 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Gli accordi attuativi disciplineranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, e in particolare:

a) le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte, nonché le loro modalità esecutive;

b) la durata, che non potrà eccedere i sei mesi successivi alla scadenza della presente Convenzione;

c) l'impiego del personale, incluso quanto attiene alla sua sicurezza e protezione sanitaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 5;

d) la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, l'utilizzazione dei rispettivi locali e delle strumentazioni (con particolare riguardo per la gestione degli impianti informatici e telematici), nonché la messa a disposizione delle utenze e dei servizi tecnici necessari al funzionamento delle strutture;

e) in relazione ai risultati delle collaborazioni, le quote, le modalità di protezione dei risultati e di ripartizione dei relativi oneri, le modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti, fermo restando quanto previsto dall'art. 4;

f) le eventuali disposizioni integrative in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali.

4. In caso di recesso dalla Convenzione, gli impegni assunti nell'ambito degli Accordi attuativi in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo tra le Parti.

5. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative, che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi

mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

6. Nel caso gli accordi attuativi siano a titolo oneroso, essi dovranno rientrare nella tipologia prevista dalla normativa sui contratti pubblici nonché attenersi alle fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge, e dovranno comunque essere riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze;
- attività di terza missione.

Articolo 3

Responsabili della Convenzione

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti designano ciascuna un referente, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.

2. Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nella prof. Ilaria Garofolo.

Per la Regione il referente è il Direttore della Direzione centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, ing. Massimo Canali.

3. In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra

entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 4

Attività in collaborazione

1. Le Parti possono concordare, attraverso gli accordi attuativi, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

2. Ciascuna Parte concede all'altra in uso gratuito il proprio bagaglio cognitivo pregresso, nel contesto e nei limiti, anche di durata, delle collaborazioni disciplinate dagli accordi attuativi.

3. Ciascuna Parte rimane titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle collaborazioni di cui agli accordi attuativi.

4. Qualora lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale e Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà, secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali abbiano svolto l'attività di ricerca.

5. Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Articolo 5

Coperture assicurative e sicurezza

1. Ciascuna Parte rimane responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a

qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

2. L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte di Controparte, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali della Regione.

3. La Regione si impegna a garantire analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università.

4. Le Parti assicurano che i soggetti partecipanti alle attività di cui alla presente Convenzione Quadro si uniformeranno alle disposizioni di legge e regolamentari per i luoghi di lavoro, in particolare quelle in materia di sicurezza, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il personale di una delle Parti, che si recasse presso la sede dell'altra per lo svolgimento delle attività in collaborazione, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso l'altra Parte, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008 citato. Il personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, della norme disciplinari e di comportamento vigenti presso la Parte ospitante, e potrà essere chiamato a

sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni in merito che la Parte ospitante ritenesse di dovere effettuare.

Articolo 6

Riservatezza e pubblicazioni

1. Ciascuna Parte si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte, di cui venisse a conoscenza in forza della Convenzione.

2. Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

3. Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

4. Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

5. In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle

specifiche attività operative di ricerca, di carattere scientifico, di natura formativa o di terza missione, di cui alla Convenzione, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 7

Codici di comportamento e Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

1. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi al contenuto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

2. Il personale della Regione deve altresì uniformarsi al contenuto dei seguenti atti, consultabili sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente":

a) Codice di comportamento dei dipendenti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0153/Pres del 21 novembre 2022;

b) Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Anno 2022, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1322 del 16 settembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del DL 80/2021, convertito con legge 113/2021;

3. Il personale dell'Università infine deve uniformarsi al contenuto dei seguenti atti, parimenti consultabili sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente":

c) Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 6 del DL 80/2021, convertito con legge 113/2021;

d) Codice etico e di comportamento dell'Università.

Articolo 8

Durata, inadempimento e recesso

1. La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza.

2. Ciascuna Parte potrà recedere motivatamente dalla Convenzione, per ragioni intervenute non previste né prevedibili al momento della sottoscrizione.

3. La violazione dell'art. 6 comma 1 costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

4. Il recesso deve essere comunicato, a mezzo PEC, con un preavviso di almeno trenta giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 comma 4, le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.

5. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

Articolo 9

Limitazione di responsabilità

1. La Regione non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università. Parimenti l'Università non si assume le obbligazioni della Regione né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi

sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

2. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sulle obbligazioni contratte dalla Regione e parimenti è esclusa ogni garanzia della Regione sulle obbligazioni dell'Università.

Articolo 10

Dati personali

1. Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano a trattare i dati personali, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018.

Articolo 11

Controversie

1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 13

Registrazione e oneri

1. La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e risulta pertanto priva di contenuto economico ad essa direttamente riferibile.

2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della Parte

richiedente la registrazione.

3. L'Università assolve l'imposta di bollo in modo virtuale – Autorizzazione
n. 410481 del 1993 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale di Trieste.

L'Assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo
sostenibile

Dott. Fabio Scoccimarro

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

Prof. Roberto Di Lenarda